

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--



R.C.D. n. 526 /A -----

Concessione demaniale n. ARO/O/ 489 del 18/02/2021 (PR 37/D.A.) ---

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta **PELAZZA GIUSEPPE, PELAZZA LUISA, PELAZZA ANGELA e PELAZZA GIUSEPPINA** - tipologia di concessione: **AREA A TERRA LIBERA DA MANUFATTI** (art. 10 comma 1 lettera a) R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), **AREE A TERRA OCCUPATE DA MANUFATTI NON RICONDUCIBILI A BENI CENSIBILI AL CATASTO FABBRICATI E NON RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO** (art. 10 comma 1 lettera b) R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), **PONTILI FISSI** (art. 10 comma 1 lettera l) R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) e **FABBRICATI AD USO RESIDENZIALE** (art. 10 comma 1 lettera s) R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.)– **attività d'uso: RESIDENZIALI E CONNESSE** -----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata

delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona; -----

Premesso che: -----

- i Sigg.ri PELAZZA Giuseppe, nato a Arona (NO) il 30.05.1947, residente a Milano, Via R. Sanzio n. 20 (c.f. PLZ GPP 47E30 A429S), PELAZZA Luisa, nata a Milano il 27.10.1936, residente a Milano, Via Melzi d'Eril n. 25 (c.f. PLZ LGS 36R67 F205S), PELAZZA Angela, nata a Milano il 3.11.1938, residente a Milano, Via Melzi d'Eril n. 38 (c.f. PLZ NLM 38S43 F205X), PELAZZA Giuseppina, nata a Milano il 18.07.1942, residente a Milano, Via Melzi d'Eril n. 25 (c.f. PLZ GPP 42L58 F205T), erano titolari della Concessione Demaniale rilasciata dall'Unione di Comuni Collinari del Vergante in data 9.11.2011, per l'occupazione di spazi appartenenti al Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore sul territorio del Comune di ARONA, aree a terra di cui al foglio 7 mappale 162-163, ad uso "*aree a terra libere da manufatti, aree a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro e pontile fisso, fabbricato*": -----

- che ai sensi dell'art. 1) della predetta concessione demaniale la scadenza della stessa era fissata per il 31.12.2018; -----

- che in data 15.05.2018, ns. protocollo n. 3450, il Sig. Pelazza Giuseppe, a nome suo e dei fratelli, ha presentato istanza di rinnovo, ovvero di rilascio di nuova concessione demaniale, per l'occupazione di beni/spazi appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ed in particolare del Demanio della Navigazio-



ne Interna del Lago Maggiore, come di seguito indicato: -----

- ai sensi dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. <<la domanda di rinnovo...è presentata dal beneficiario della concessione, con le procedure di cui all'articolo 22, all'autorità demaniale preposta almeno 180 giorni prima della scadenza; qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando l'attività d'uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti>>;-----

- la legge Regione Piemonte n. 2/2008 e s.m.i. ha disciplinato la navigazione interna, il demanio della navigazione interna e conferito funzioni agli Enti Locali, rimettendo alla Giunta Regionale la regolamentazione del procedimento per il rilascio delle concessioni dei beni del demanio idrico (fluviale e lacuale) per finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali (art. 4, comma 1, lettera j). In tal senso, il Regolamento n. 13 del 28.07.2009 nel disciplinare le procedure per il rilascio della concessione demaniale ha delineato un procedimento, ad istanza di parte, alla quale deve essere data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune ove è situato il bene interessato dalla richiesta, consentendo la presentazione di nuove domande concorrenti, nonché di opposizioni e osservazioni, disponendo, nei casi di domande concorrenti, che prevedano un analogo uso dei beni demaniali, il ricorso all'evidenza pubblica (art. 22);-----

- la Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Setto-

re Attività Legislative e per la Qualità delle Normazioni – con proprio parere reso con nota 30.09.2014 protocollo n 10222/DB0302 all’oggetto “Proroga delle concessioni demaniali: applicabilità dell’articolo 1, comma 18 del D.L. 194/2009 e s.m.i. ai beni del Demanio della navigazione piemontese. Risposta alla richiesta di parere Vs. protocollo 3930/DB1205”, ha esplicitato che: -----

- 1) la previsione di una pubblicità e dunque di un confronto comparativo, risponde all’esigenza di gara pubblica;-----
- 2) l’apertura al mercato in base alle disposizioni comunitarie, ovviamente, è garantita anche in casi di rinnovo in quanto questo è comunque assimilabile a una nuova concessione ed è pertanto soggetto ai dettami comunitari;---
- 3) la disciplina regionale sembra essere in linea con il dettato comunitario che richiede comunque la pubblicità e la comparazione delle offerte nonché l’assenza di favoritismi per il Concessionario uscente;-----

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1087 del 20.12.2018 si stabiliva ai sensi degli art. 22 e 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., di dare ampia pubblicità nelle forme di legge alla procedura di rinnovo; -----

- visto il parere favorevole al rinnovo della concessione espresso dal Commissariato italiano per la Convenzione itali-svizzera sulla pesca, con nota prot. 108/20 del 15.09.2020; -----

- visto il parere favorevole ai fini idraulici al rinnovo della concessione, rilasciato dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico regionale – Novara e Verbania, giusta determinazione n. 2516/A1817B/2020 in data 28.09.2020; -

- visto il parere favorevole ai fini della disciplina della navigazione per il



mantenimento del pontile fisso già in concessione, giusta determinazione n. 678 del 05.10.2020; -----

- richiamata la determinazione n. 906 del 10.12.2020, con la quale, esperita l'istruttoria di rito, si provvedeva all'assegnazione dei beni sopra descritti in favore dei Sigg.ri Pelazza Giuseppe, Pelazza Luisa, Pelazza Angela e Pelazza Giuseppina; -----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327; -----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631;

- vista la L.R. n. 2/2008 e s.m.i.; -----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore. -----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese; -----

- visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori; -----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., ai Sigg.ri: -----

PELAZZA GIUSEPPE, nato a Arona (NO) il 30.05.1947, residente a Milano, Via R. Sanzio n. 20 (c.f. PLZ GPP 47E30 A429S), **PELAZZA LUISA**, nata a Milano il 27.10.1936, residente a Milano, Via Melzi d'Eril n. 25 (c.f. PLZ LGS 36R67 F205S), **PELAZZA ANGELA**, nata a Milano il 3.11.1938,



residente a Milano, Via Melzi d'Eril n. 38 (c.f. PLZ NLM 38S43 F205X) e

PELAZZA GIUSEPPINA, nata a Milano il 18.07.1942, residente a Milano,

Via Melzi d'Eril n. 25 (c.f. PLZ GPP 42L58 F205T), di: -----

occupare/mantenere l'occupazione alcune aree/beni appartenenti al Demanio

della Navigazione Interna Piemontese, ubicati nel **Comune di Arona (NO)** ed

identificati al **foglio 7 mappali 162 e 163**, per complessivi **mq. 497,99**, di cui

129,38 mq. riconducibili alla tipologia "*Aree a terra libere da manufatti*" (art.

10 comma 1 lettera a) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), 311,62 mq.

riconducibili alla tipologia "*Aree a terra occupate da manufatti non ricondu-*

cibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività

aventi fini di lucro" (art. 10 comma 1 lettera b) D.P.G.R. n. 13/R del

28.07.2009 e s.m.i.), 48,24 mq. riconducibili alla tipologia "*Pontili fissi*" (art.

10 comma 1 lettera l) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) e 8,75 mq. ri-

conducibili alla tipologia "*Fabbricati ad uso residenziale*" (art. 10 comma 1

lettera s) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), al di fuori delle zone por-

tuali, in via ordinaria per il periodo **dal 01.01.2019 al 31.12.2027** (durata anni

9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), per la seguente attività

d'uso: **residenziali e connesse**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indi-

cate. -----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga,

la concessione scadrà il **31 dicembre 2027**. -----

Art. 2 - Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2019 è

stato determinato in **€ 3.040,19**, ai sensi del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e

s.m.i., ed è stato versato dai Concessionari in data 21.02.2019 e a saldo in data

26.01.2021; -----



I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n° 13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati dall'ISTAT-FOI). -----

I Concessionari hanno l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone. -----

Entro il 28 febbraio di ogni anno i titolari della concessione dovranno comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). -----

Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta.

La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi dei Concessionari, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. ---

Art. 3 – Si da atto della “garanzia” di € 2.614,18 costituita dai Concessionari a mezzo di bonifico bancario in favore del Comune di Arona per € 2.136,79 ai sensi della precedente concessione e del saldo versato/costituito in data 27.01.2021 a mezzo di bonifico bancario in favore dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante. -----

La “garanzia” così prestata sarà svincolata, previa istanza dei Concessionari, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che i Concessionari abbiano adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. -----



Art. 4 – Le aree/beni oggetto della presente concessione risultano già occupata dai Concessionari, ai sensi della precedente concessione demaniale; -----

Art. 5 – **I Concessionari si obbligano ad eseguire, a loro cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché a sostenere gli oneri contributivi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso. In particolare i Concessionari, così come indicato negli atti autorizzativi indicati in premessa si impegnano all'osservanza delle seguenti condizioni: -----**

a) *le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del Concessionario ogni responsabilità di legge nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;-----*

b) *il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n° 1/R del 29.03.2002, ed essere assicurato in modo che il suo ancoraggio non venga meno e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericoli di deriva; -----*

c) *il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizza-*



zione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici del Settore competente);-----

d) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché ai nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero. ----



Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. -----

I Concessionari in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, possono affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione. -----

Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione. -----

Art. 7 – I Concessionari non potranno arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso

alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese dei Concessionari. -----

Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza dei Concessionari: -----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

I Concessionari possono recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso. -----

Art. 9 - I Concessionari, dal momento del rilascio della concessione, assumono gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). ---

I Concessionari assumono ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione. -----

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del



Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico dei Concessionari. -----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionari sono tenuti e si impegnano a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. -----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed i Concessionari devono attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. -----

La Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto i Concessionari possano pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione-----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico dei Concessionari. -----

Art. 13 - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. -----

Art. 14 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, i Concessionari si impegnano ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). I Concessionari pertanto dichiarano di aver preso visione del bene oggetto di concessione e di

accettarlo nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova. -----

Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, i Concessionari possono chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso i Concessionari dovranno dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti. -----

Art. 16 – Scaduta la concessione i Concessionari restituiscono il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. -----

Allo scadere della concessione i Concessionari devono restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati. ----

Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente. -----

In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'ufficio. -----

Non compete ai Concessionari, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni.

Art. 17 – Trattandosi di concessione che ricomprende immobili (fabbricati)



da iscrivere al CF, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 99/2009 con modifica portata in aggiunta all'articolo 3, comma 2, ultimo cpv, del D. Lgs. 504/92, il soggetto passivo tenuto al pagamento delle imposte (ICI, IMU, etc.) è il Concessionario. -----

Art. 18 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente. -----



Meina li, 18/02/2021



**Il Responsabile del Servizio
Geom. Renato MELONE**


Il sottoscritto Pelazza Giuseppe (c.f. PLZ GPP 47E30 A429S), in conto proprio ed in nome e per conto di Pelazza Luisa, Pelazza Angela e Pelazza Giuseppina (c.f. PLZ GPP 42L58 F205T) giusta delega/procura ricevuta, avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiarano di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approvano espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (manutenzione del bene), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 9 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene), 17 (imposte).

..... li, 18/02/2021


Registrato a Borgomanero-Sportello di Arona 24/21 192 Mod. 3
Imposta assolta con attestazione di versamento effettuato
in data 24/21 presso M. PACHISIENA - MILANO Carmelina
per € 517,00 in qualità di
Stefano Giuseppe Chiosso



Stefano Giuseppe Chiosso
Stefano Giuseppe Chiosso



SEZIONE PONTILE



PROGETTAZIONE EDILIZIA E GESTIONE IMMOBILIARE

committente : **Pelazza Luisa - Angela - Giuseppina - Giuseppe** **Arona**

Data : **Aprile 2018**

Numero :

**Planimetria allegata all'istanza per richiesta concessione
Area demaniale sul lago Maggiore**

Stato dei luoghi - Planimetria e sezioni

Ci riserviamo a termini di legge la proprietà di questo disegno con il divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi, senza la nostra autorizzazione

Aggiornamenti :

Scala :

1:100

Elaborazione Grafica